

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 176

4 settembre 2007

## PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GUERRA

### MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE PER L'AUMENTO DELLE PENE E PER LA REVOCA DELLA PATENTE A CHI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI

Oggetto consiliare n. 2805

## RELAZIONE

Il bilancio delle vittime della strada è drammatico: ogni giorno in Italia si verificano in media 617 incidenti stradali, che causano la morte di 15 persone ed il ferimento di altre 860. Nel complesso, secondo i dati ISTAT-ACI, nell'anno 2005 sono stati rilevati 225.078 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 5.426 persone, mentre altre 313.727 hanno subito lesioni di diversa gravità.

Nell'ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata costituiscono da sole il 50% delle cause di incidente stradale.

Lo stato psico-fisico alterato, pur non rappresentando una percentuale elevata del totale dei casi, va tenuto in considerazione per la gravità degli eventi e per il fatto che essi coinvolgono maggiormente i giovani. Le cause principali che rientrano in tale categoria sono: l'ebbrezza da alcol e l'ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In Italia, sono oltre un milione i soggetti affetti da alcolismo e vi sono almeno tre milioni di bevitori eccessivi, la cui età media va rapidamente diminuendo. Non meno preoccupanti sono i dati relativi all'uso di sostanze stupefacenti, secondo i quali soprattutto i più giovani stanno acquisendo l'abitudine di assumere contemporaneamente droghe e alcol.

La proposta di modifica dell'articolo 186 del codice della strada, costituisce una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, che secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Istituto superiore di Sanità e della Società italiana di alcologia determina almeno il 30 per cento degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese.

Molto grave è anche la questione legata agli incidenti stradali causati da soggetti recidivi specifici, come dimostrano i recenti casi di cronaca.

Considerato l'impegno della Regione Emilia-Romagna sul tema della sicurezza stradale dimostrato anche dall'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza, si ritiene necessaria la presentazione di un progetto di legge alle Camere.

Appare, infatti evidente l'importanza di una legge che vada a modificare l'attuale normativa aggravando le pene previste per chi guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze

stupefacenti o psicotrope e in particolar modo per chi, in questo stato, causi la morte o lesioni gravi a terzi. Inoltre, viene introdotta la revoca della patente di guida quando la violazione è commessa per più di due volte in due anni e l'aggravante dell'arresto obbligatorio in flagranza, per il delitto di omicidio colposo se commesso da un recidivo in violazione dell'art. 186 e 187 del codice della strada.

#### **Analisi dell'articolato**

Articolo 1 – Prevede la modifica del comma 2 dell'art. 186 del nuovo codice della strada, “Guida in sotto l'influenza dell'alcool”, DPR n. 285 del 30 aprile 1992. Il nuovo comma prevede un considerevole aumento delle pene per chi guida in stato di ebbrezza, con l'aumento della pena accessoria della sospensione della patente inserendo la previsione di revoca della patente per chi viola la norma per più di due volte in due anni.

Articolo 2 – Prevede la modifica con l'aggiunta di un comma

nell'art. 589 del codice penale “Omicidio colposo”, aumentando di fatto le pene per chi guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope (art. 186 e art. 187 del codice della strada) soprattutto per i recidivi specifici e reiterati sino a giungere alla pena che va da otto a quindici anni per il recidivo specifico reiterato che commetta il delitto di omicidio colposo.

Articolo 3 – Prevede la modifica con l'aggiunta di un comma nell'art. 590 del codice penale “Lesioni colpose”, aggiungendo di fatto un'aggravante nel caso in cui si procurino lesioni personali gravi o gravissime in violazione delle norme contenute negli articoli 186 e 187 del codice della strada.

Articolo 4 – Prevede la modifica dell'art. 380 del codice di procedura penale “Arresto obbligatorio in flagranza”, imponendo l'arresto in flagranza per il delitto di omicidio colposo commesso dal recidivo che guidi in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

## PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1

Il secondo comma dell'art. 186 del nuovo codice della strada, DPR 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da tre a sei mesi e con ammenda da Euro 1.000 a Euro 3.000. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno, ovvero da un anno a tre anni quando lo stesso soggetto compie una seconda violazione nel corso di due anni, ai sensi del Capo II, Sezione II, del Titolo VI. Quando la violazione è commessa per più di due volte in due anni ovvero dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del Capo II, Sezione II del Titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.».

### Art. 2

Dopo il secondo comma dell'art. 589 del codice penale, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

«2 bis. Se il fatto è commesso con violazione delle norme contenute nel primo comma degli artt. 186 e 187 del nuovo codice della strada, la pena è della reclusione da tre ad otto anni. Se concorre il caso di cui all'art. 99, del codice penale, secondo comma n. 1), la pena è della reclusione da cinque a dieci anni. Se concorre il caso di cui all'art. 99 del codice penale, quarto comma, in relazione al secondo comma n. 1), la pena è della reclusione da 8 a 15 anni.».

### Art. 3

Dopo il terzo comma dell'art. 590 del codice penale, è aggiunto il seguente comma 3 bis:

«3 bis. Se i fatti di cui al primo capoverso sono commessi con violazione delle norme contenute nel primo comma degli artt. 186 e 187 del nuovo codice della strada, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi ad un anno e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.».

### Art. 4

Al secondo comma dell'art. 380 del codice di procedura penale è aggiunto, dopo il caso della lettera m) e dopo le parole «del presente comma;» quello della lettera n), preceduto da:

«ovvero di un delitto colposo nel caso seguente:

- n) delitto di omicidio colposo, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 589, comma 2 bis, seconda e terza ipotesi, del codice penale.».









